

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'istruzione e del merito



Unione Europea

Istituto comprensivo statale “Spezzano Sila – Celico – Rovito”

Via Stazione n. 59 - 87058 Spezzano della Sila - tel.0984/431638

CF: 80004540789 - CM: CSIC85500A - Sito web: www.ictelesiospezzanosila.edu.it

e-mail: csic85500a@istruzione.it - e-mail certificata: csic85500a@pec.istruzione.it

Data e protocollo in segnature

A tutte le lavoratrici
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Al DSGA
Al sito web
www.ictelesiospezzanosila.edu.it/
All'albo on – line
dell'ICS di Spezzano Sila – Celico – Rovito (CS)

Oggetto: TUTELA delle lavoratrici ai sensi del DLgs n. 151/2001

Si informano le lavoratrici del nostro istituto che, ai sensi del DLgs n. 151/2001 “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,...*”, è obbligatorio informare il Datore di lavoro/Dirigente scolastico circa il proprio stato di gravidanza, non appena accertato (articoli 6 e 8 del D-Lgs. n. 151/2001).

A seguito di tale informazione, nell'ambito della valutazione dei rischi dei lavoratori secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il Datore di lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e per la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001) per adottare le misure necessarie affinché i rischi siano eliminati, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio (articoli 7 e 12 del D.Lgs. n. 151/2001).

Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici gestanti che hanno comunque “*la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente (ove nominato), ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro*” (art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001).

Si fa presente che la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici, interessate, al Datore di lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare informazioni necessarie per l'aggiornamento della valutazione dei rischi connessi alle rispettive attività lavorative.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Samantha Filizola

(Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)